

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

In data 3 febbraio 2026, alle ore 18.00, presso la sede dell'associazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione INSIEME CON SORRISO ONLUS, regolarmente convocata dal Presidente nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

1. Costituzione dell'Assemblea

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Luigi Gornati, il quale constata e fa constatare:

- la regolarità della convocazione;
- la presenza di n. 16 Soci su n. 21 aventi diritto;
- il raggiungimento del quorum previsto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea Straordinaria.

Il Presidente propone di nominare quale Segretario verbalizzante Sig.ra Marinella Restelliche accetta. L'Assemblea approva.

2. Ordine del giorno

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno:

1. **Esame ed approvazione delle modifiche statutarie** finalizzate assunzione della qualifica di Organizzazione di Volontariato (ODV) ai sensi del D.Lgs. 117/2017, in luogo di quella attuale di ONLUS.
2. **Varie ed eventuali.**

L'Assemblea prende atto e procede alla trattazione dei punti.



3. Punto 1 – Modifica dello Statuto e assunzione della qualifica di ODV ex art. 32 D.Lgs. 117/2017

Il Presidente illustra ai Soci le modifiche statutarie proposte, necessarie per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore e per l'assunzione della qualifica di **Organizzazione di Volontariato (ODV)**.

Lo statuto viene quindi integralmente letto.

Segue discussione. Non emergono osservazioni.

Terminate le discussioni, il Presidente pone in votazione la proposta di approvazione del nuovo Statuto.

Esito della votazione:

- Favorevoli: 16 Contrari: / Astenuti: /

La proposta è **approvata**.

5. Punto 3 – Varie ed eventuali

[Handwritten line]

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19.30

Letto, confermato e sottoscritto

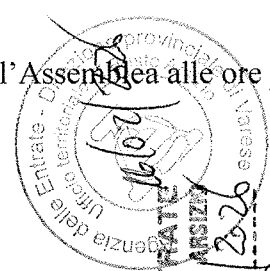
Casorezzo 3 febbraio 2026

Il Presidente

[Handwritten signature]

La Segretaria

[Handwritten signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO
Reg. Trib. Busto A. II - 16/02/2026
S. n. 50 Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
Enrico Alessandro Crespi



STATUTO

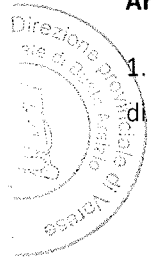
INSIEME CON SORRISO – ODV

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di Organizzazione di Volontariato, l'Associazione denominata: «INSIEME CON SORRISO – ODV » di seguito, in breve, "Associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «ODV». L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Casorezzo (MI) e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro ma persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare l'Associazione aspira ad un mondo capace di realizzare concretamente gli ideali di uguaglianza e giustizia, di sviluppo sostenibile e solidarietà sociale, grazie all'incontro e alla collaborazione fra tutti i popoli. L'associazione vuole contribuire, attraverso l'impegno, la motivazione, la determinazione e la professionalità delle sue opere, al processo di lotta alla povertà e di crescita delle comunità con le quali coopera nel mondo, intervenendo anche in situazioni di emergenza.
3. L'Associazione agisce in Italia e nei paesi in via di sviluppo, principalmente in Africa, per contribuire al superamento delle condizioni di svantaggio e di sottosviluppo in cui versano molti paesi del mondo.



Art. 3 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. a D.Lgs. 117/2017);
 - interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 comma 1 lett. b D.Lgs. 117/2017);

ALL. A)

ODV - esente imposta di bollo
e registro ex art. 82
c. 3 e 5 D.Lgs. 117/17

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. c D.Lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (art. 5 comma 1 lett. d D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo modificazioni (art. 5 comma 1 lett. i D.Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 comma 1 lett. l D.Lgs. 117/2017);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. s D.Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 comma 1 lett. u D.Lgs. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata articolo (art. 5 comma 1 lett. v D.Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 comma 1 lett. w D.Lgs. 117/2017).

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si prefigge di perseguire le seguenti attività:

- Lotta all'analfabetismo anche tramite la costruzione di scuole, scuole di avviamento al lavoro, chiese, ospedali, anche al fine di incrementare la scolarizzazione infantile, promuovendo altresì l'educazione degli adulti;
- Educazione, formazione, mantenimento e riabilitazione dei bambini e degli adulti;
- Realizzazione di progetti idrici anche tramite costruzione di pozzi per approvvigionamento di acqua pulita;
- Sviluppo dell'attività agricola e sviluppo dell'orticoltura, anche attraverso l'invio di macchinari per l'agricoltura quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, trattori e altri macchinari agricoli;
- Finanziamento dell'acquisto di aree, terreni, fabbricati e immobili di qualsiasi genere al fine di adibirli allo sviluppo agricolo, incremento della scolarizzazione e della formazione sia dei minori che degli

adulti;

- Sviluppo della sanità anche attraverso costruzioni di strutture sanitarie e approvvigionamento di medicinali, nonché formazione di personale medico;
- Interventi in casi di emergenza e aiuto economico al personale operante in loco, a favore delle popolazioni colpite da eventi catastrofici quali ad esempio siccità, carestie, alluvioni e conflitti;
- Contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà, integrazione e cooperazione, in particolare garantendo con strumenti adeguati la circolazione e l'uso dell'informazione;
- Raccogliere fondi per il perseguimento degli obiettivi statuari, attraverso campagna istituzionali o specifiche che possano prevedere anche manifestazioni;
- Aderire e/o partecipare direttamente ad organismo, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali, associazioni che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.



ALL. A)

ODV- esente imposta di bollo
e registro ex art. 82
c. 3 e 5 D.Lgs. 117/17

2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
5. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Se il socio non ha raggiunto la maggiore età, il voto è esercitato da un genitore o un tutore. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere:
 - a) di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e

volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) di versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi Sociali

ALL. A)

ODV- esente imposta di bollo
e registro ex art. 82
c. 3 e 5 D.lgs. 117/17

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge

2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

8. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- 
- c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e l'eventuale relazione di missione;
 - d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogniqualevolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
 3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della

ALL. A)

ODV- esente imposta di bollo
e registro ex art. 82
c. 3 e 5 D.Lgs. 117/17

maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai suoi membri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

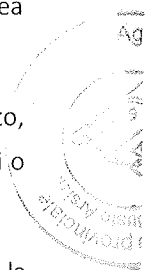
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 20 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:



- 
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e l'eventuale relazione di missione;
 - f) deliberare in merito all'ammontare della quota sociale annuale;
 - g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - k) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
 - l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - n) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
 - o) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
 - p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo



1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo sono effettuate attingendo alla graduatoria dei non eletti, se non disponibile, verranno indette nuove elezioni. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

ALL. A)

ODV - esente imposta di bollo
e registro ex art. 82
c. 3 e 5 D.Lgs. 117/17

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- può delegare un altro consigliere ad aprire e chiudere conti correnti bancari/postali, tale consigliere è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.



Art. 19 - Organo di Controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali

ALL. A)

ODV- esente imposta di bollo
e registro ex art. 82
c. 3 e 5 D.Lgs. 117/17

(se istituiti);

- e) il libro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

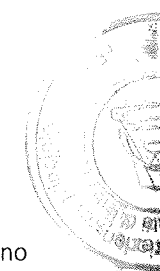
- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) erogazioni liberali da parte degli associati e dei non associati;
- h) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate ai sensi dell'art. 5;
- i) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e l'eventuale relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.



4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Art. 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO
allegato _____ all'atto _____
registrato il 16/02/2017
al n° 50 Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
Enrico Alessandro Crespi



Alc. B)



ELENCO PRESENTI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

			Presenti	Assenti
1	Presidente	GORNATI LUIGI	✓	
2	Consigliere	VEGEZZI ANGELO MARIO	✓	
3	Consigliere	INVERNIZZI ROSANGELA	✓	
4	Consigliere	BOMBARDIERI ROBERTO	✓	
5	Consigliere	CASARIN MAURIZIO	✓	
6	Consigliere	COLOMBO MARINO CESARE		✓
7		BIANCHI LUIGI	✓	
8		FARINAZZO CRISTINA	✓	
9		GORNATI GIANFRANCO	✓	
10		MEREGHETTI LUIGI AMBROGIO	✓	
11		GORNATI MARINELLA	✓	
12		GORNATI MATTEO	✓	
13		DON GIORGIO BUSA		✓
14		VALENTI EMILIANO	✓	
15		MAGGIONI GIUSEPPE	✓	
16		GEROLA EMANUELE	✓	
17		SPREAFICO GIULIANO		✓
18		GAMBARELLI TARCISIO		✓
19		TRAVAINI MARIA TERESA	✓	
20		GORNATI LORENA		✓
21		RESTELLI MARINELLA	✓	

Casorezzo 3 Febbraio 2026

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO
allegato
registrato il
al n° Serie
16/02/2026

